



Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 dell'11° agosto 1999¹ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 17 Videosorveglianza
(art. 102^{bis} LAsi)

¹ La SEM può impiegare un sistema di videosorveglianza all'interno e all'esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d'asilo, segnatamente i centri della Confederazione e gli alloggi ubicati negli aeroporti.

² All'interno degli edifici è vietato l'impiego del sistema di videosorveglianza nelle camere, nelle docce, nei bagni nonché negli uffici dei collaboratori della SEM o dei terzi da essa delegati.

³ Le registrazioni di dati visivi e sonori sono conservati su un disco duro collocato in un locale chiuso a chiave.

⁴ Se uno stato di fatto lascia presumere un danno a un bene o a una persona, il direttore della SEM o il suo supplente può ordinare un'inchiesta amministrativa.

⁵ Nel caso di un'inchiesta penale, le registrazioni sono trasmesse fisicamente alle autorità di perseguimento penale su un supporto elettronico.

⁶ Il sistema di videosorveglianza è chiaramente segnalato in tutte le entrate, principali e secondarie, dell'edificio.

⁷ I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione appena arrivati in un centro della Confederazione o in un alloggio ubicato in un aeroporto sono informati per scritto, in una lingua a loro comprensibile, sull'esistenza del sistema di sorveglianza e sullo scopo del trattamento dei dati registrati.

¹ RS 142.311

II

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data]

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, **Ueli Maurer**

Il cancelliere della Confederazione, **Walter Thurnherr**